

# 1. La costituzione e il capitale sociale

## 1.1 Nozioni generali sulle forme giuridiche societarie per l'esercizio dell'attività commerciale

L'attività commerciale a carattere societario può essere esercitata sotto una delle seguenti forme giuridiche:

- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società in accomandita per azioni;
- società responsabilità limitata;
- società per azioni.

La società in nome collettivo è caratterizzata dalla partecipazione di soli soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. La responsabilità illimitata consiste nel garantire i debiti sociali non solo con la quota di capitale sottoscritta ma anche col patrimonio personale; la responsabilità solidale si realizza pagando i debiti sociali anche al di là della percentuale di partecipazione nella società.

La società in nome collettivo gode di un'autonomia patrimoniale nel senso che il patrimonio della società è distinto da quello appartenente ai singoli soci e, quindi, nel caso d'insolvenza della società, i creditori, dapprima devono escutere il patrimonio sociale e, qualora questo non fosse sufficiente, si possono rivalere sul patrimonio dei singoli soci.

Questa società si costituisce o per atto pubblico, cioè atto redatto dal notaio, o per scrittura privata autenticata da notaio. In quest'ultimo caso, i soci redigono un atto sociale e lo sottoscrivono alla presenza di un notaio.

La società in accomandita semplice (art. 2313 c.c.), unitamente alla società in nome collettivo, è una società di persone in cui l'elemento personale ha preminenza rispetto all'elemento patrimoniale.

È caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: soci accomandatari e soci accomandanti; i primi assumono una responsabilità illimitata e solidale, i secondi assumono una responsabilità limitata alle quote sottoscritte.

Le due figure di soci comportano una serie di effetti:

- la ragione sociale deve comprendere uno o più nomi di soli soci accomandatari; l'eventuale inserimento di soci accomandanti nella ragione sociale fa perdere agli stessi la responsabilità limitata alle quote sottoscritte per ampliarla a quella personale;
- l'amministrazione della società spetta soltanto ai soci accomandatari. Agli accomandanti è consentito concludere affari per conto della società solo a

- seguito di conferimento di specifica procura; contravvenendo a questo divieto, gli accomandanti assumono la responsabilità illimitata e solidale;
- causa tipica di scioglimento della società è la perdita della doppia categoria di soci (cioè rimangono o solo soci accomandatari o solo soci accomandanti). L'art. 2323 c.c. consente che, per sei mesi, la società possa continuare a vivere in attesa di sostituire l'ultimo socio venuto meno; nel caso questi sia accomandatario, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio che, pur non assumendo la qualifica di socio accomandatario, provvede a compiere solo atti di ordinaria amministrazione;
  - nel caso di insolvenza della società e di successiva dichiarazione di fallimento, soltanto i soci accomandatari sono colpiti dalle limitazioni personali che quel provvedimento comporta.

Questa società si costituisce o per atto pubblico o per scrittura privata recante le firme dei soci autenticate dal notaio.

La società in accomandita per azioni presenta la duplice categoria di soci di cui alla predetta società in accomandita semplice, ma si distingue da questa in quanto è disciplinata dalle norme previste per la società per azioni.

La società per azioni è una società di capitali (il capitale sociale minimo è di euro 120.000), così chiamata per la predominanza dell'elemento patrimoniale su quello personale. La sua costituzione avviene solo mediante atto pubblico.

La società per azioni gode dell'autonomia patrimoniale perfetta che le deriva dalla personalità giuridica, riconosciuta dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

Essendo la S.P.A. un ente distinto dalle persone dei soci si muove nel mondo che lo circonda attraverso i suoi tre organi che gli imprimono le direttive e che lo controllano nell'interesse dei soci e dei terzi con i quali entra in rapporto.

I suoi organi sono: l'assemblea dei soci, un organo amministrativo e un organo di controllo, in quanto l'assemblea dei soci è l'organo deliberativo che detta le direttive agli amministratori per il perseguimento dello scopo sociale, nomina e revoca gli amministratori e i sindaci, determina il mutamento dell'indirizzo produttivo, proroga o scioglie la società, approva il bilancio redatto dagli amministratori (nel sistema monistico). C'è da precisare che vi sono due tipi di assemblee: l'assemblea ordinaria che, di norma, si riunisce entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per deliberare sull'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili o la copertura delle perdite e per nominare o revocare gli amministratori e i sindaci (nelle società prive del consiglio di sorveglianza, ovvero con sistema di

controllo monistico) e i consiglieri di sorveglianza (nelle società con consiglio di sorveglianza, ovvero con sistema di controllo dualistico). L'assemblea straordinaria che delibera su tutte le questioni non di competenza della assemblea ordinaria. Sono all'uopo previsti dei quorum per l'approvazione di determinate delibere.

Passiamo ad esaminare, brevemente, i tre sistemi di amministrazione e di controllo:

- 1) amministrazione e controllo secondo i criteri classici, le cui norme sono comprese negli artt. 2380-2409septies;
- 2) amministrazione e controllo secondo il sistema dualistico, le cui norme sono contenute negli artt. 2409octies-2409quinquiesdecies;
- 3) amministrazione e controllo secondo il sistema monistico, le cui norme sono contenute negli artt. 2409sexiesdecies-2409noviesdecies.

Nel caso sub 1), l'amministrazione della società può essere affidata a:

- un *amministratore unico*;
- un *consiglio di amministrazione*, ove la scelta del presidente può essere effettuata dai suoi componenti, qualora non sia stato nominato dall'assemblea dei soci;

mentre, al *collegio sindacale*, è affidata la vigilanza:

- I sull'osservanza della legge e dello statuto;
- II sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- III sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società;
- IV sul concreto funzionamento del predetto assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

In merito al controllo contabile, qualora la società non faccia ricorso al capitale di rischio, lo stesso può essere attribuito al collegio sindacale. In caso contrario, il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile ovvero ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. Le funzioni del controllo contabile sono le seguenti (si veda art. 2409ter):

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Nel caso sia adottato il sistema dualistico, di cui sub 2), lo statuto prevede che siano nominati i seguenti organi:

- il *consiglio di sorveglianza*, formato da almeno tre componenti, è nominato dall'assemblea dei soci (tranne i primi nominati nell'atto costituti-

vo) che provvede anche alla nomina del suo presidente. Il loro mandato si esaurisce in tre esercizi e scadono dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è ricostituito, il che vuol dire alla data dell'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, i suoi componenti sono rieleggibili. Le competenze attribuite al consiglio di sorveglianza sono le seguenti (art. 2409terdecies):

- nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto dell'assemblea;
  - approva il bilancio di esercizio;
  - esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma, c.c. (si veda i precedenti numeri I, II, III e IV);
  - promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
  - presenta la denuncia al tribunale, per gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, di cui all'articolo 2409 c.c.;
  - riferisce, per iscritto almeno una volta all'anno, all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti;
  - se previsto dallo statuto, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società, ferma in ogni caso la responsabilità del consiglio di gestione per gli atti compiuti (detto compito è in via di approvazione con un decreto legislativo integrativo al precedente n. 6/2003);
- il *consiglio di gestione*, formato da almeno due componenti, è nominato dal consiglio di sorveglianza, tranne i primi nominati nell'atto costitutivo. La funzione fondamentale del consiglio di gestione è la gestione della società, cioè il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- il *revisore contabile* o la società di revisione iscritti nell'apposito registro dei revisori.

Ultima scelta è il sistema monistico, di cui sub 3. Lo stesso comporta la presenza dei seguenti organi:

- il *consiglio di amministrazione* cui è attribuita, a carattere di esclusività, la gestione dell'impresa. Almeno un terzo dei suoi componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, comma 1, del c.c.;
- il *comitato per il controllo sulla gestione* che è nominato, in quanto al numero e alle persone dei suoi componenti, dal predetto consiglio di amministrazione. Lo statuto può prevedere che la nomina dei compo-

nenti sia attribuita all'assemblea dei soci. I compiti attribuiti al comitato sono i seguenti:

- elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
- vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile;
- un *revisore contabile* o una società di revisione iscritti nell'apposito registro dei revisori.

In quanto alla S.R.L., oggetto di esame in questo lavoro, desideriamo riportare un breve brano della Relazione che ha accompagnato lo schema della Riforma del diritto societario:

“La riforma in materia di società a responsabilità limitata, secondo quanto indicato dall'art. 3 della legge di delega, si muove nella direzione di una integrale revisione di tale modello societario. Essa, parallelamente ad un processo rilevabile sul piano internazionale, sia in Europa sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese.

In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza, invece, come una società con una notevole impronta personale la quale, perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (che del resto, dopo la generale ammissibilità della società unipersonale a responsabilità limitata, non può più ritenersi necessariamente presupporre una rigida struttura organizzativa di tipo corporativo), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richiesta per la società per azioni”.

## **1.2 Confronto prospettico tra la vecchia e la nuova S.R.L. a seguito della Riforma del diritto societario**

Al fine di evidenziare le più vistose differenze tra la vecchia e la nuova disciplina delle S.R.L. che è entrata in vigore, a pieno regime, a partire dal

1° gennaio 2004, preferiamo lasciare detto compito al prospetto riportato di seguito che le sottolinea in maniera più spiccata e contestuale.

Rileviamo le seguenti date relative ai passi applicativi della nuova S.R.L.:

- 1° gennaio 2004: entrata in vigore della Riforma del diritto societario;
- 30 settembre 2004: termine ultimo per l'adeguamento degli statuti della S.R.L.;
- 30 settembre 2004: termine ultimo per redigere il bilancio con l'opzione tra la vecchia e la nuova disciplina.

**Allegato A - Prospetto di confronto tra la nuova e la precedente S.R.L.**

Argomento	Le precedenti disposizioni (articolo c.c.)	Le disposizioni attuali (articolo c.c.) (a partire dal 1° gennaio 2004)
<b>Responsabilità illimitata del socio unico</b>	L'unico socio assume la responsabilità illimitata: a) quando è una persona giuridica cioè socio unico di altra società di capitali; b) quando i conferimenti in danaro non sono stati interamente versati entro tre mesi, dal venir meno della pluralità dei soci (2476); c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta nel Registro delle Imprese (2475bis).	L'unico socio assume la responsabilità illimitata se concorrono tutte le seguenti condizioni (2462, comma 2): 1) la società è insolvente; 2) il capitale sociale non è stato versato interamente (2464); 3) non è stata effettuata la prevista pubblicità nel registro delle imprese (2470).
<b>Soci indicati nell'atto costitutivo</b>	L'atto costitutivo deve indicare i dati anagrafici delle persone fisiche. Le persone giuridiche non possono essere socie (2475).	L'atto costitutivo deve indicare (2463, comma 2, n. 1): — oltre ai dati anagrafici delle persone fisiche, anche i dati delle eventuali persone giuridiche socie, attraverso la «denominazione» e la «sede»; — accanto alla «sede» attuale, anche il «luogo di costituzione» dell'ente socio di S.R.L.
<b>Ubicazione della sede legale</b>	L'atto costitutivo deve indicare il Comune, completo di indirizzo della sede legale	L'atto costitutivo deve indicare il «Comune» ove è ubicata la sede sociale. L'indirizzo della sede sociale deve essere indicato, perché richiesto, nel modulo per l'iscrizione della società al Registro delle Imprese (2463, comma 2 c.c., e 111ter disposizioni attuative).

## 1. LA COSTITUZIONE E IL CAPITALE SOCIALE

<b>Durata della società</b>	La menzione della durata è prescritta nell'atto costitutivo (2475).	La menzione della durata non è più prescritta tra gli elementi dell'atto costitutivo. In tal caso, l'articolo 2473, comma 2, prevede che il socio possa recedere dalla società (2463).
<b>Conferimento in danaro</b>	Il versamento minimo è di 3/10.	Il versamento minimo è del 25% (2,5/10) del conferimento in danaro e l'intero soprapprezzo. Il versamento dei decimi può essere surrogato da capiente polizza assicurativa o fideiussione bancaria (2464, comma 4).
<b>Conferimento con prestazione d'opera e di servizi</b>	Non è consentita	Può essere consentita, ma, in tal caso, il conferimento (consistente nella prestazione d'opera o di servizi a favore della società) deve essere garantito dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria (2464, comma 6).
<b>Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti</b>	Il socio conferente deve chiedere al presidente del Tribunale di nominare un esperto che rediga una relazione giurata. Entro sei mesi dalla costituzione della società, gli amministratori e i sindaci devono controllare le valutazioni contenute nella predetta relazione (2476, 2343).	Il socio conferente deve dare incarico ad un esperto, iscritto nell'albo dei revisori contabili, o a una società di revisione, iscritta nell'apposito albo, di redigere una relazione giurata. Quindi, il socio produrrà detta relazione alla società (2465, comma 1).
<b>Minima quota di partecipazione</b>	Le quote non possono essere inferiori a euro 1, se superiori devono essere di un multiplo di euro 1 (2474).	Non è disciplinata questa ipotesi (2464)
<b>Deposito atto costitutivo</b>	L'atto costitutivo deve essere depositato entro 30 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese (2475, 2330).	L'atto costitutivo deve essere depositato entro 20 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese (2463, 2330).
<b>Finanziamenti dei soci</b>	Il rimborso, da parte della società, dei finanziamenti ricevuti dai soci è analogo a quello degli altri creditori, trattandosi sempre di crediti chirografari.	Il rimborso, da parte della società, dei finanziamenti ricevuti dai soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito per soddisfare i creditori (2467, comma 1).

<b>Quote di partecipazione</b>	Le quote sono proporzionali alla misura del conferimento	Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, la partecipazione dei soci è determinata in misura proporzionale al conferimento (2468, comma 2).
<b>Diritto di voto</b>	Il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (2479, comma 5).
<b>Diritto di recesso e trasferibilità delle partecipazioni</b>	Non è riconosciuto il diritto di recesso	In presenza di clausola d'intrasferibilità delle partecipazioni o di clausola di mero gradimento, senza fare menzione delle condizioni o dei limiti, o gli stessi, se presenti, impediscono di fatto il trasferimento, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso (2469, comma 2).
<b>Varie cessioni di quota di Srl</b>	Acquisisce il diritto il cessionario che ha stipulato per primo (2479).	Acquisisce il diritto il primo cessionario che, in buona fede, ha effettuato la pubblicità del proprio acquisto nel Registro delle Imprese, anche se il suo titolo è di data posteriore a quello di altri (2470, comma 3).
<b>Cause per invocare il diritto di recesso</b>	L'atto costitutivo non può prevedere altre cause di recesso, oltre a quelle previste dal codice che sono (2494, 2437): — cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; — trasferimento della sede all'estero;	L'atto costitutivo può prevedere altre cause di recesso, oltre a quelle previste dal codice che sono (2473, comma 1): — cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; — fusione o scissione della società; — revoca dello stato di liquidazione — trasferimento della sede all'estero; — eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; — compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società fissato nell'atto costitutivo; — una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4; — in ogni momento, con preavviso di 180 gg., nelle società a tempo indeterminato.

## 1. LA COSTITUZIONE E IL CAPITALE SOCIALE

<b>Recesso non esercitabile</b>	Non è disciplinata detta ipotesi.	Il recesso non può essere esercitato se (2473, comma 5): — la società revoca la delibera che lo legittima; — è deliberato lo scioglimento della società.
<b>Rimborso al socio nel caso di recesso</b>	È previsto che il rimborso avvenga in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio (2494, 2437).	Sono prescritte talune modalità per rimborsare il socio che recede con riferimento al valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso (2473, commi 3 e 4).
<b>Cause di esclusione del socio</b>	L'atto costitutivo non può prevedere cause di esclusione del socio	L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio (2473 bis).
<b>Assetto organo amministrativo</b>	L'amministrazione della società può essere affidata a (2487, 2380): — un amministratore unico (organo monocratico); — un consiglio di amministrazione (organo pluripersonale con decisioni collegiali).	L'amministrazione della società può essere affidata a (2475, comma 3): — un amministratore unico (organo monocratico); — un consiglio di amministrazione (organo pluripersonale con decisioni collegiali o con decisioni non collegiali); — un organo amministrativo pluripersonale con decisioni non collegiali che può agire secondo tre regole: 1) azione disgiunta; 2) azione congiunta; 3) azione mista (per talune operazioni, l'azione è congiunta e, per altre, è disgiunta). In presenza di organo amministrativo pluripersonale, si può (2475, comma 3): — formare un consiglio di amministrazione; — prevedere che gli amministratori, senza formare un collegio, operino, di volta in volta, in via fra loro disgiunta o congiunta.
<b>Decisioni dell'organo amministrativo collegiale</b>	Il consiglio di amministrazione decide solo collegialmente (2487, 2388).	Il consiglio di amministrazione può assumere le sue decisioni (2475, comma 4): — in forma collegiale; — mediante consultazione scritta; — sulla base del consenso espresso per iscritto.

<b>Rappresentanza della società</b>	Agli amministratori è attribuita la rappresentanza, nei limiti dell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo (2487, 2384).	Agli amministratori è attribuita la rappresentanza generale della società (2475bis, comma 1).
<b>Delibera annullabile per amministratore in conflitto d'interesse</b>	È annullabile, per conflitto d'interesse, la deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con il voto determinante di un amministratore in conflitto d'interessi (2487, 2391).	È annullabile, per conflitto d'interessi (2475ter, comma 1): — la decisione adottata dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto d'interessi; — il contratto concluso dagli amministratori, in conflitto d'interessi, se lo stesso conflitto era conosciuto o riconoscibile dal contraente con il quale la società ha stipulato il contratto.
<b>Simul stabunt, simul cadent</b>	Non è disciplinata detta ipotesi.	Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che, a seguito della cessazione di taluni amministratori, cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata con urgenza dagli amministratori rimasti in carica (2386, comma 4)
<b>Controllo individuale del socio</b>	Nelle società prive di collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di: — avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali; — consultare i libri sociali. I soci rappresentanti un terzo del capitale hanno il diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione (2489).	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di (2476, comma 2): — avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali; — consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
<b>Iniziativa per l'azione di responsabilità contro gli amministratori</b>	L'azione di responsabilità contro gli amministratori è deliberata dall'assemblea (2487, 2393).	L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio (2476, comma 3).
<b>Revoca dell'amministratore per l'azione di responsabilità</b>	La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca degli amministratori se è adottata da almeno 1/5 del capitale sociale.	Il socio che promuove l'azione, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, può chiedere al giudice che sia adottato provvedimento di revoca degli amministratori (2476, comma 3).

## 1. LA COSTITUZIONE E IL CAPITALE SOCIALE

<b>Spese di giudizio per l'azione di responsabilità</b>	Non è disciplinata detta ipotesi.	In caso di accoglimento della domanda di revoca, la società rimborsa agli attori le spese di giudizio, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori (2476, comma 4).
<b>Transazione dell'azione di responsabilità</b>	La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, con apposita deliberazione dell'assemblea, purché non si opponga una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.	L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, a condizione che (2476, comma 5): — vi consentano i due terzi del capitale sociale; — non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
<b>Responsabilità dei soci</b>	Non è disciplinata detta ipotesi.	Sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi (2476, comma 7).
<b>Controllo legale dei conti</b>	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se: — il capitale sociale è almeno di euro 100.000 o è stabilita nell'atto costitutivo; — se vengono superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (2435bis). L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se (2477): — il capitale sociale è almeno uguale a quello previsto per la S.P.A. (euro 120,000); — vengono superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (2435bis). L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
<b>Controllo legale dei conti: norme da osservare</b>	Se il collegio sindacale è obbligatorio per legge, ovvero è previsto dall'atto costitutivo (2488), si applicano le disposizioni previste per la SpA. (2397 e ss.).	Se il collegio sindacale è obbligatorio per legge, si applicano le disposizioni previste per la S.P.A. (2477, 2397 e ss.).
<b>Composizione collegio</b>	È composto da 3 o 5 membri effettivi e 2 supplenti, soci o non soci. Occorre che tutti i membri siano revisori contabili (2488, 2397).	È composto da 3 o 5 membri effettivi e 2 supplenti, soci o non soci (art. 2477, 2397, 2409bis). Se al collegio: — non è attribuito il controllo contabile (in tal caso esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione), occorre che un membro

		<p>effettivo ed uno supplente siano revisori contabili e che gli altri, se non revisori contabili, siano iscritti in albi professionali individuati con D.M. o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;</p> <p>— è attribuito anche il controllo contabile, occorre che tutti i membri siano revisori contabili.</p>
<b>Cause d'ineleggibilità e di decadenza</b>	<p>Non sono eleggibili e, se eletti, decadono dall'ufficio (2488, 2399):</p> <p>a) i soggetti interdetti, inabilitati, falliti, o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (2382);</p> <p>b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.</p>	<p>Non sono eleggibili e, se eletti, decadono dall'ufficio (2477, 2399):</p> <p>a) i soggetti interdetti, inabilitati, falliti, o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (2382);</p> <p>b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura finanziaria o personale che ne compromettano l'indipendenza.</p>
<b>Termine ufficio di sindaco</b>	<p>I sindaci restano in carica per un triennio (2488, 2400).</p>	<p>I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2477, 2400).</p>
<b>Riunioni dei sindaci</b>	<p>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre (2488, 2404)</p>	<p>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, anche con mezzi telematici (2477, 2404).</p>

## 1. LA COSTITUZIONE E IL CAPITALE SOCIALE

<b>Denuncia al collegio sindacale</b>	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano il 5% (1/20) del capitale sociale, il collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati, convocare l'assemblea dei soci e presentare le conclusioni e proposte (2488, 2408).	Non si ritiene applicabile l'attuale art. 2408, previsto per la S.P.A., in quanto, per il carattere personalistico assunto dalla S.R.L., il controllo della società è attribuito al singolo socio che può accertare gli eventuali fatti censurabili (2476, comma 2).
<b>Denuncia al tribunale</b>	Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale (2488, 2409).	Non si ritiene applicabile l'attuale art. 2409, previsto per la S.P.A., in quanto, per il carattere personalistico assunto dalla S.R.L., l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio (2476, comma 3).
<b>Decisioni dei soci</b>	Le deliberazioni sono assunte solo con metodo collegiale (2488, 2404).	Le decisioni sono assunte (2479, comma 3): — con metodo collegiale; — con espressione individuale del consenso (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto).
<b>Quorum costitutivo dell'assemblea dei soci</b>	Non è disciplinata detta ipotesi.	Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (2479bis, comma 3).
<b>Quorum nelle decisioni non collegiali</b>	Non è disciplinata detta ipotesi.	Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (2479, comma 6).
<b>Modalità della rappresentanza dei soci in assemblea</b>	La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci (2486, 2372).	Dall'art. 2372, comma 2, che riteniamo applicabile alla S.R.L., si deduce che la rappresentanza può essere conferita anche per più di un'assemblea. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci, se l'interpretazione analogica dell'art. 2372, comma 5, previsto per la S.P.A., fosse applicabile alla S.R.L.
<b>Tipi di assemblea</b>	Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria (2486, 2363).	Assemblea ordinaria, mentre non è più disciplinata l'assemblea straordinaria (2479bis).

<b>Quorum nelle decisioni assembleari</b>	L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale (2486).	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Tuttavia, nei seguenti casi, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (2479bis, comma 3): — modificazione dell'atto costitutivo; — sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o rilevante modificazione dei diritti dei soci.
<b>Accertamenti e poteri del presidente dell'assemblea</b>	Non sono disciplinati i suoi poteri e compiti.	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale (2479bis, comma 4).
<b>Assemblea totalitaria</b>	L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando (2366): — è rappresentato l'intero capitale sociale; — sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale; — nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	L'assemblea può deliberare, in assenza di convocazione, quando (2479bis, comma 5): — partecipa l'intero capitale sociale; — tutti gli amministratori e sindaci devono essere presenti o informati; — nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
<b>Delibere annullabili</b>	Sono annullabili le deliberazioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo (2486, 2377).	Sono annullabili le decisioni (2479ter): — non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo; — adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza; — assunte con la partecipazione determinante dei soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. e, ancora, (vedi art. 2377 richiamato dall'art. 2479ter): 4) per la mancanza di legittimazione alla partecipazione all'assemblea, quando, senza la partecipazione delle persone non legittimate, l'as-

## 1. LA COSTITUZIONE E IL CAPITALE SOCIALE

		<p>semblea non sarebbe stata regolarmente costituita;</p> <p>5) per l'invalidità di singoli voti o per il loro indebito computo, se, senza tali voti, non risulta raggiunta la necessaria maggioranza;</p> <p>6) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, qualora impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.</p>
<b>Termine per impugnare le delibere annullabili</b>	Entro tre mesi dalla data della deliberazione ovvero dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese (2486, 2377).	Entro 90 gg. dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci (2479ter, comma 1).
<b>Delibere nulle</b>	Sono nulle le decisioni (2486, 2379) aventi oggetto illecito o impossibile.	Sono nulle le decisioni (2479ter, comma 3): 1) aventi oggetto illecito o impossibile; 2) prese in assenza assoluta di informazione; 3) che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
<b>Prescrizione per impugnare le delibere nulle</b>	L'azione può essere intrapresa senza limiti di tempo (2486, 2379, 1422).	La delibera, nei casi sub 1) e sub 2), può essere impugnata entro tre anni, mentre, nel caso sub c), può essere impugnata senza limiti di tempo (2479ter, comma 4).
<b>Delega per l'aumento di capitali agli amministratori</b>	Non è disciplinata detta ipotesi.	L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio (2481, comma 1).
<b>Aumento di capitale e diritto di recesso</b>	Non spetta il diritto di recesso	I soci che non hanno consentito alla decisione di aumento, hanno il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 (2481bis, comma 1).
<b>Decimi in sede di aumento di capitale sociale</b>	I sottoscrittori versano almeno il 30% (3/10) del capitale sottoscritto e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.	I sottoscrittori versano almeno il 25% (2.5/10) del capitale sottoscritto e, se previsto, l'intero sovrapprezzo (2481bis, comma 4).
<b>Riduzione del capitale</b>	Può avvenire solo se il capitale sociale risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale (2496, 2445).	Nessuna limitazione è posta alla riduzione del capitale sociale. Tuttavia, entro tre mesi dalla data di iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, il creditore sociale può fare opposizione al tribunale (2482, comma 1).

<b>Assemblea di riduzione del capitale per perdite: fatti di rilievo dopo la relazione</b>	Non è disciplinata l'ipotesi che, nell'assemblea, gli amministratori debbano dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione sulla situazione patrimoniale della società (2496, 2446).	Nell'assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione sulla situazione patrimoniale della società (2482bis, comma 3).
<b>Emissione di titoli di debito</b>	Alla S.R.L. non è consentita l'emissione di obbligazioni (2486).	Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati. Nel caso di circolazione del titolo, detti investitori rispondono della solvenza della società (2483).
<b>Convocazione assemblea soci per approvazione bilancio</b>	Il termine è di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può prevedere un termine maggiore, non superiore a 6 mesi, quando particolari esigenze lo richiedono (2486, 2364).	Il termine è quello previsto dall'atto costitutivo e, comunque, non oltre 120 giorni, (estensibili a 180 giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società) dalla chiusura dell'esercizio sociale (2478bis e 2364, comma 2).
<b>Convocazione assemblea soci da parte della minoranza</b>	Quando la richiesta è fatta da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale (2486, 2367).	Quando la richiesta è fatta da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale (2479).

### 1.3 Contratto preliminare di S.R.L. e cessione di quote prima dell'iscrizione nel registro delle imprese

La costituzione della S.R.L., come di qualsiasi società commerciale, può essere preceduta da un contratto preliminare. A questo proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 28 novembre 1969, n. 3839, ha ritenuto valido il contratto preliminare anche quando sia diretto alla costituzione futura di una società irregolare.

Con detto contratto, i partecipanti alla costituenda società si impegnano a stipulare il contratto definitivo di società.

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza 3 gennaio 1970, n. 8, interessata in merito ad un contratto preliminare di società, ha ritenuto che:

“La differenza fondamentale fra contratto definitivo e contratto preliminare consiste nel fatto che, nel primo, la volontà delle parti è rivolta direttamente alla produzione degli effetti previsti nel contratto medesimo, laddo-